

Causa C-150/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

5 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

23 febbraio 2021

Parte del procedimento conclusosi con l'irrogazione di una sanzione la cui esecuzione costituisce oggetto del procedimento principale:

D.B

Numero di ruolo (omissis)

ORDINANZA

23 febbraio 2021

il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sekcja Wykonania Orzeczeń V Wydziału Karnego (Tribunale circondariale di Łódź-Centro, Ufficio per l'esecuzione delle decisioni della V Sezione penale)

(omissis) [composizione del collegio]

dopo la trattazione all'udienza del 23 febbraio 2021,

del procedimento a carico di **D.B.**

su richiesta del Centraal Justitieel Incassobureau

relativo all'esecuzione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria

ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata del 2012 - GU C 326, del 26 ottobre 2012) e dell'articolo 15, paragrafo 2, del kodeks karny wykonawczy (codice dell'esecuzione penale)

decide

I. di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del diritto dell'Unione:

1. Se una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, emessa dall'autorità amministrativa centrale dei Paesi Bassi designata ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2005/214/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, che può essere impugnata dinanzi alla procura, organo organizzativamente dipendente dal Ministero della Giustizia, soddisfi i criteri di una «decisione che può essere impugnata dinanzi ad un'autorità giudiziaria competente in materia penale» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro; **[Or. 2]**
2. Se il criterio secondo cui la decisione che infligge una sanzione pecuniaria deve poter essere impugnata dinanzi ad «un'autorità giudiziaria competente in materia penale» possa essere considerato soddisfatto in una situazione in cui l'impugnazione dinanzi a un tribunale sia possibile solo in una fase successiva del procedimento, ossia a seguito del mancato accoglimento dell'impugnazione da parte del pubblico ministero, ed inoltre comporti, in alcuni casi, l'obbligo di pagamento di un onere equivalente alla sanzione inflitta.

II. (omissis) [sospensione del procedimento]

Motivazione:

1. Il diritto dell'Unione

- 1.1 Al considerando 5 della decisione quadro del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (2005/214/GAI; in prosieguo: «decisione quadro») è stato indicato che la decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI.
- 1.2 L'articolo 3 della decisione quadro dispone che essa non modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall'articolo 6 del trattato.
- 1.3 L'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro prevede la possibilità di opporsi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni se il certificato trasmesso dallo Stato della decisione solleva la questione di un'eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell'articolo 6 del Trattato.

1.4 Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro, per «decisione» si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente in materia penale; **[Or. 3]**

2. Il diritto polacco

2.1 Ai sensi dell'articolo 611 ff, paragrafo 1, del codice di procedura penale (in prosieguo: il «k.p.k.») qualora uno Stato membro dell'Unione europea, in seguito denominato nel presente capo come lo «Stato della decisione», richieda di dare esecuzione a una decisione definitiva riguardante sanzioni pecuniarie, tale decisione viene eseguita dal tribunale circondariale del distretto in cui l'autore dell'illecito dispone di beni o di un reddito, o ha la sua residenza permanente o temporanea.

3. Diritto dei Paesi Bassi

3.1 Il Centraal Justitieel Incassobureau è l'autorità amministrativa centrale responsabile della riscossione e del recupero delle ammende penali irrogate in relazione ad atti commessi nel territorio dei Paesi Bassi.

3.2 Avverso un'ammenda penale inflitta dal Centraal Justitieel Incassobureau è esperibile ricorso dinanzi al pubblico ministero entro 6 settimane. Nel caso in cui quest'ultimo non condivida la posizione del ricorrente, la persona sanzionata può presentare ricorso al tribunale. Tuttavia, qualora il procedimento riguardi un'ammenda pari o superiore ad EUR 225, l'esame del caso da parte dell'autorità giudiziaria è subordinato al versamento di una cauzione equivalente all'ammenda inflitta.

4. Fatti

4.1 Con decisione del 17 gennaio 2020, a D.B. è stata inflitta una sanzione pecuniaria di EUR 92 per un'infrazione di cui all'articolo 2 della legge dei Paesi Bassi relativa all'applicazione giuridico-amministrativa del codice della strada, commessa il 5 gennaio 2020 e consistente in un eccesso di velocità. La decisione è divenuta definitiva il 28 febbraio 2020.

5. I. Procedimento dinanzi al giudice nazionale

5.1 Il 22 settembre 2020 è pervenuta alla cancelleria del Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź-Centro) la richiesta da parte delle autorità dei Paesi Bassi di dare esecuzione alla sanzione pecuniaria inflitta a D.B. **[Or. 4]**

5.2 Il 6 novembre 2020 il giudice del rinvio ha sottoposto al Centraal Justitiele Incassobureau questioni relative alla procedura di ricorso esperibile avverso una decisione che infligge una sanzione nonché allo status dell'organo che statuisce sui ricorsi. La risposta è pervenuta alla cancelleria del giudice del rinvio in data 22 febbraio 2021.

5.3 Il soggetto sanzionato non è comparso a nessuna delle udienze fissate per i giorni 6 novembre 2020, 8 dicembre 2020 e 23 febbraio 2021. Esso non ha neanche presentato alcuna memoria.

6. Ricevibilità della questione pregiudiziale e motivi della sottoposizione delle questioni pregiudiziali

6.1 Alla luce delle circostanze del caso in esame, il tribunale circondariale risulta essere un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni può proporsi un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267, seconda frase, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'ordinanza del tribunale circondariale relativa all'esecuzione di una decisione può essere impugnata dinanzi al tribunale regionale (articolo 611 fh, paragrafo 3, del k.p.k.)

6.2 La risposta della Corte di giustizia dell'Unione europea alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio assume un'importanza fondamentale per la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI nel procedimento pendente dinanzi a questo giudice.

6.3 Alla luce delle sentenze della Corte di giustizia pronunciate negli anni 2019 e 2020 relative allo status del pubblico ministero quale «autorità giudiziaria» ai sensi della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo ¹, il giudice del rinvio ritiene che sussistano seri dubbi circa la natura giuridica delle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie emesse dall'autorità centrale dei Paesi Bassi, dal momento che l'autorità in questione è un'autorità amministrativa e che il ricorso avverso la decisione che impone la sanzione è esperibile dinanzi al pubblico ministero e non ad un'autorità giudiziaria.

7. Punto di vista del giudice del rinvio sulla soluzione da dare alla questione pregiudiziale

7.1 Tenendo conto della formulazione dell'articolo 3 e dell'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro nonché del rango riconosciuto dall'articolo 6 TUE alle disposizioni che tutelano i diritti fondamentali, l'interpretazione dell'articolo 1, lettera a), punto ii), della suddetta decisione **[Or. 5]**, in particolare per quanto riguarda la nozione di «autorità giudiziaria», dovrebbe

¹ Tra l'altro, sentenze nelle cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU e C-489/19 PPU.

essere eseguita facendo riferimento al contenuto dell'articolo 6 della CEDU e all'interpretazione delle norme enunciate in tale disposizione risultante dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

- 7.2** Ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, una condizione fondamentale per garantire l'equità del procedimento è che la causa venga esaminata da un tribunale imparziale, indipendente dal potere esecutivo². Inoltre, un elemento importante che rende di fatto possibile la proposizione di un ricorso avverso una decisione non equa è l'assenza di eccessive barriere fiscali o giuridiche che ne rendano difficile la presentazione.
- 7.3** La decisione quadro in esame consente l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni irrogate non solo dalle autorità giudiziarie ma anche dalle autorità amministrative. Tuttavia, in quest'ultima situazione, il diritto interno dello Stato di emissione deve prevedere la possibilità di impugnare tale decisione dinanzi ad un'autorità giudiziaria competente in materia penale³.
- 7.4** La nozione di «autorità giudiziaria competente in materia penale» è stata analizzata dalla CGUE nell'ambito di un procedimento pregiudiziale avviato dal giudice ceco nella causa *Baláz*⁴. Nella sentenza pronunciata in tale causa, la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che si trattava di una nozione autonoma di diritto dell'Unione, la quale esige, nell'intera Unione, un'interpretazione autonoma e uniforme⁵. In secondo luogo, ha indicato che per valutare se un determinato organo costituisca un'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii), della decisione quadro, occorre tenere conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente⁶. Tale organo deve inoltre essere competente ad esaminare la causa con riferimento tanto alla valutazione in diritto quanto alle circostanze di fatto nonché deve avere la possibilità di esaminare le prove e di accertare su tale base la responsabilità dell'interessato nonché l'adeguatezza della pena.
- 7.5** Nella sentenza emessa nella causa *LM*, C-216/18, la Corte di giustizia ha dichiarato che il requisito dell'indipendenza dei giudici attiene al contenuto essenziale del diritto fondamentale [Or. 6] a un equo processo, che riveste

² Sentenza della Corte EDU, del 23.06.1981, 7238/75, *Le Compte, Van Leuven e De Meyer c. Belgio*, sentenza della Corte EDU, del 19.04.1988, 10328/83, *Belilos c. Svizzera*.

³ [A]rticolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214/GAI.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 14.11.2013, *Baláz*, C-60/12, ECLI EU:C:2013:733.

⁵ Punto 26

⁶ Punto 32

importanza cardinale quale garanzia della tutela dell'insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell'Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all'articolo 2 TUE, segnatamente, del valore dello Stato di diritto⁷. Ogni Stato membro deve garantire che gli organi rientranti, in quanto «giurisdizione», nel senso definito dal diritto dell'Unione, nel suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva. Orbene, affinché sia garantita tale tutela, è di primaria importanza preservare l'indipendenza di detti organi⁸.

7.6 Nella summenzionata sentenza, la CGUE ha chiarito che l'indipendenza implica due aspetti: esterno e interno. Il primo aspetto presuppone che l'organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterne idonei a compromettere l'indipendenza del giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni. Tale indispensabile libertà da siffatte influenze esterne richiede talune garanzie idonee a tutelare le persone che svolgono la funzione giurisdizionale, come l'immovibilità. Altre garanzie individuate dalla Corte sono: il fatto che queste persone percepiscano una retribuzione di livello adeguato all'importanza delle funzioni che esercitano nonché un regime disciplinare adeguatamente configurato⁹.

7.7 Da parte sua, l'aspetto di carattere interno si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l'equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all'oggetto di quest'ultima. Esso richiede quindi il rispetto dell'oggettività e l'assenza di qualsiasi interesse nella soluzione della controversia all'infuori della stretta applicazione della norma giuridica¹⁰.

7.8 Nel contesto dei suesposti orientamenti della Corte relativi al concetto di indipendenza dell'autorità giudiziaria, è necessario esaminare se la procura dei Paesi Bassi, chiamata a decidere sui ricorsi avverso le sanzioni pecuniarie inflitte da un organo amministrativo quale il Centraal Justitiele Incassobureau, soddisfi **[Or. 7]** il requisito dell'indipendenza che consente di considerarla quale «autorità giudiziaria competente in materia penale».

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 25.07.2018, LM, C-216/18, ECLI:EU:C:2018:586, punto 48.

⁸ Punti 52 e 53.

⁹ Punti 63 e 64.

¹⁰ Punto 65.

7.9 In alcune cause trattate dalla Corte nel 2019, le questioni sottoposte dagli Stati membri riguardavano lo status del pubblico ministero quale autorità emittente del mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»). Nella sentenza pronunciata nelle cause riunite OG e PI, C-508/18 e C-82/19 PPU, la Corte ha escluso che la procura potesse essere considerata come un'autorità giudiziaria indipendente in una situazione in cui essa sia esposta al rischio di essere soggetta, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia¹¹. A tal proposito vale la pena di rilevare che la Corte ha assunto tale posizione nonostante il fatto che avverso la decisione del pubblico ministero di emettere il mandato d'arresto europeo era esperibile il ricorso dinanzi ad un'autorità giudiziaria, e nonostante le spiegazioni dei rappresentanti della parte tedesca secondo le quali le istruzioni nei casi individuali sono impartite raramente dal Ministro della Giustizia, sono, in linea di principio, formulate per iscritto e devono essere comunicate al presidente del Parlamento del Land¹².

7.10 Inoltre, nella causa NJ, C-489/19 PPU¹³, è stato esaminato lo status della procura austriaca nell'ambito di un procedimento relativo al MAE. Anche nella Repubblica d'Austria le procure sono vincolate alle istruzioni del Ministro federale della giustizia. Tuttavia, un elemento importante del procedimento di emissione di un MAE in tale Stato è che il pubblico ministero non adotta siffatta decisione autonomamente. Essa, infatti, richiede la convalida da parte di un tribunale, il quale ha accesso alle istruzioni impartite nell'ambito del procedimento, può disporre indagini complementari o svolgerle direttamente, e adotta la sua decisione finale autonomamente. Inoltre, la decisione di emettere un mandato d'arresto europeo può anche essere impugnata con ricorso giurisdizionale. Questo particolare ruolo decisivo svolto dal tribunale nei procedimenti di emissione del MAE ha, in definitiva, indotto la Corte a riconoscere il pubblico ministero quale autorità emittente del MAE, nonostante un'esplicita dichiarazione contenuta nella sentenza, secondo cui la procura austriaca non soddisfaceva il requisito d'indipendenza¹⁴. **[Or. 8]**

7.11 Ai sensi dell'articolo 116, paragrafi 1 e 2, della Costituzione del Regno dei Paesi Bassi, le autorità giudiziarie che amministrano la giustizia, la loro organizzazione e composizione nonché i loro poteri sono determinati da atti con rango di legge.

¹¹ Sentenza della Corte di giustizia del 27.05.2018, nelle cause riunite OG e PI, C-508/18 e C-82/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:456.

¹² Punti da 79 a 90.

¹³ Sentenza della Corte di giustizia del 9.10.2019, NJ, C-489/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:849.

¹⁴ Punto 40.

- 7.12** Dall'articolo 117 della Costituzione del Regno dei Paesi Bassi risulta che gli operatori del settore della giustizia nonché il procuratore generale presso la Corte suprema sono nominati a vita con regio decreto¹⁵. I pubblici ministeri della procura sono nominati dalla Regina e possono essere rimossi. In pratica, la decisione di nominare una persona alla funzione di pubblico ministero dipende dal Ministro della Giustizia¹⁶.
- 7.13** Conformemente alle disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria del 18 aprile 1927, (*Judiciary Organization Act*)¹⁷, nel Regno dei Paesi Bassi ci sono i tribunali, le corti d'appello e una Corte suprema¹⁸. Sono questi i soggetti che la legge definisce come autorità giudiziarie¹⁹. I pubblici ministeri sono stati invece inclusi nel gruppo di soggetti che partecipano all'amministrazione della giustizia²⁰.
- 7.14** La procura dei Paesi Bassi opera sotto il controllo del Ministero della Giustizia²¹. Il Ministro della Giustizia è un politico ed è responsabile dinanzi al Parlamento delle sue azioni. Oltre a definire la politica penale generale del Ministero attraverso le linee guida generali, esercita una serie di poteri sui pubblici ministeri sotto la sua autorità, come ad esempio il voto decisivo nella procedura di nomina o la possibilità di distaccare i pubblici ministeri a svolgere le loro funzioni presso altre unità della procura. Inoltre, esso ha il potere di impartire istruzioni ai pubblici ministeri nei casi individuali. Il mancato rispetto delle istruzioni può dar luogo ad azioni disciplinari nei confronti dei pubblici ministeri²². Le istruzioni dovrebbero essere, in linea di principio, impartite per iscritto, ma in casi eccezionali è consentito impartire istruzioni oralmente. Vigè anche la regola secondo cui il contenuto delle istruzioni è inserito nel fascicolo, ma tale obbligo non sussiste qualora «*l'interesse dello Stato vi si opponga*», il che costituisce una nozione indeterminata. Occorre inoltre aggiungere che **[Or. 9]** nei Paesi

¹⁵ Testo della Costituzione reperito al seguente link: <https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Constitution-NL.pdf>.

¹⁶ Marguery T.P., *Unity and diversity of the prosecution services in Europe. A study of the Czech, Dutch, French and Polish Systems*, 2008, pagg. 112 e 113 in: https://www.rug.nl/research/portal/files/2712234/14_thesis.pdf

¹⁷ <https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Wet-op-de-Rechterlijke-Organisatie-EN.pdf>.

¹⁸ Sezione 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 18 aprile 1927.

¹⁹ Sezione 1a) della legge sull'organizzazione giudiziaria.

²⁰ Sezione 1b) della legge sull'organizzazione giudiziaria.

²¹ Marguery T.P., *Unity and diversity (...)*, pag. 100.

²² Marguery T.P., *Unity and diversity (...)*, pag. 122.

Bassi i pubblici ministeri delle unità ordinarie della procura non beneficiano dell'immunità, non esercitano le loro funzioni a vita e possono essere rimossi dall'incarico.

- 7.15** Vale la pena anche di rilevare che la commissione di Venezia si oppone fermamente al potere del Ministro della Giustizia di impartire istruzioni nei casi individuali. Un potere simile detenuto dal Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny w Rzeczypospolitej Polskiej (Ministro della Giustizia - Procuratore Generale nella Repubblica di Polonia) è stato oggetto di critiche da parte di tale organo²³. La commissione di Venezia sottolinea l'inopportunità di una soluzione in cui il potere legislativo o esecutivo eserciti pressioni riguardo all'avvio, o meno, di un procedimento penale in un determinato caso, in quanto questa dovrebbe essere una decisione che spetta esclusivamente al pubblico ministero²⁴.
- 7.16** Alla luce di quanto precede, tenuto conto delle caratteristiche dell'ufficio del Pubblico Ministero nel Regno dei Paesi Bassi, della sua posizione nella struttura del sistema giudiziario inteso in senso ampio e del contenuto della sentenza Baláž, si pone la questione se la procura dei Paesi Bassi possa essere considerata un'«*autorità giudiziaria competente in materia penale*». Secondo il giudice del rinvio, la questione pregiudiziale deve essere risolta in senso negativo. La soluzione adottata all'articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), della decisione quadro 2005/214/GAI costituisce una garanzia, intesa a controbilanciare eventuali carenze nella tutela dei diritti fondamentali derivanti dal fatto che la competenza ad infliggere sanzioni pecuniarie è riconosciuta anche alle autorità amministrative.
- 7.17** Le impugnazioni dinanzi ad un'autorità giudiziaria pienamente indipendente, competente a compiere una valutazione di merito degli elementi di prova e ad applicare, nel corso del procedimento, il principio «*in dubio pro reo*» o il principio dell'individualizzazione delle pene, costituiscono un meccanismo che consente l'assolvimento delle principali funzioni del processo penale nonché l'esercizio dei diritti della difesa da parte dell'individuo sanzionato.
- 7.18** A tal proposito è giocoforza rilevare che la possibilità di avvalersi di un rimedio giurisdizionale è particolarmente importante nelle situazioni in cui la prima fase di «giudizio» relativo alla colpevolezza e alla sanzione è completamente automatizzata e si limita a controllare i dati del proprietario del veicolo, a stampare la decisione generata dal sistema informatico e

²³ European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Opinion 892/2017 on the act on the public prosecutor's office as amended, punto 113. Testo reperito al seguente link: [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdfFile=CDL-AD\(2017\)028-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdfFile=CDL-AD(2017)028-e).

²⁴ European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Report Nr 494/2008 on European standards as regards the independence of the judicial system: part II - the Prosecution Service, punto 87(8). Testo reperito al seguente link: <https://rm.coe.int/1680700a60>.

quindi ad inviarla al destinatario. Nel caso dell'autorità centrale dei Paesi Bassi, infatti, la decisione che infligge la sanzione [Or. 10] pecuniaria non viene emessa applicando le norme che regolano un tipico procedimento penale. Di conseguenza, l'intero onere di attuare le garanzie procedurali fondamentali ricade sull'organo di ricorso, vale a dire sulla procura, la quale, secondo il giudice del rinvio, nel Regno dei Paesi Bassi non costituisce un organo indipendente. Tale valutazione consentirebbe di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione emessa dal Centraal Justitiele Incassobureau in quanto proveniente da un organo che non soddisfa i criteri di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214/GAI.

7.19 Allo stesso tempo, occorre valutare la soluzione giuridica adottata in riferimento ai procedimenti di ricorso nei Paesi Bassi, consistente nel prevedere che, qualora il pubblico ministero non accolga il ricorso avverso la decisione emessa dal Centraal Justitiele Incassobureau, è possibile presentare successivamente un ricorso dinanzi al tribunale. Secondo il giudice del rinvio, un siffatto meccanismo di ricorso non soddisfa il requisito previsto all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro, secondo il quale il ricorso deve poter essere proposto dinanzi ad un'autorità giudiziaria competente in materia penale. Come si vede, infatti, la decisione quadro prevede la possibilità di proporre ricorso direttamente all'autorità giudiziaria, senza la necessità di esperire qualsiasi altra procedura supplementare. Nella sentenza nella causa *Baláz* è stato indicato che la procedura di ricorso non dovrebbe incontrare eccessivi ostacoli giuridici o fiscali²⁵. Tenuto conto della specifica natura transfrontaliera dei procedimenti relativi all'esecuzione delle sanzioni pecuniarie, nonché dei numerosi problemi legati all'esecuzione delle sanzioni irrogate dall'autorità dei Paesi Bassi, segnalati nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali avviati dagli organi giurisdizionali polacchi, è di fondamentale importanza che le decisioni che impongono tali sanzioni siano direttamente impugnabili e che l'impugnazione di cui trattasi sia esperibile dinanzi ad un'autorità che soddisfi i criteri di indipendenza.

7.20 Inoltre, nel caso dell'impugnazione dinanzi a un tribunale di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, non solo è necessario esperire la fase dell'esame del caso da parte del pubblico ministero, il che ritarda il momento della statuizione sull'impugnazione e costituisce un ulteriore ostacolo istituzionale, ma, in alcuni casi, l'impugnazione in parola risulta anche gravata da una barriera fiscale. Infatti, qualora l'ammontare dell'ammenda sia pari o superiore ad EUR 225, la condizione affinché il ricorso venga esaminato da un'autorità giudiziaria è che il ricorrente versi una cauzione corrispondente al suddetto importo. Secondo il giudice del rinvio, una siffatta [Or. 11] configurazione della procedura di ricorso può, in

²⁵ Punto 46 della sentenza nella causa *Baláz*, C-60/12.

una situazione transfrontaliera, costituire un ostacolo atto a dissuadere un cittadino straniero dalla proposizione dell'impugnazione.

7.21 I dubbi sopra esposti giustificano l'adizione della Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale.

7.22 Per questi motivi, il giudice nazionale, sulla base dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha statuito come al punto 1 del dispositivo della presente ordinanza.

7.23 (omissis) [sospensione del procedimento]

SSR (sędzia sądu rejonowego, giudice del tribunale circondariale) Monika Stefaniak-Dąbrowska

DOCUMENTO DI LAVORO